

Statuto dell'Associazione
“AMICI TEATRO REMONDINI”

Titolo 1: disposizioni generali

Articolo 1

E' costituita una Associazione Culturale denominata "Amici Teatro Remondini", con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via SS. Trinità n° 8/c, presso il Patronato della SS. Trinità.

Articolo 2

L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Dato il carattere volontario e dilettantistico di questa attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Articolo 3

L'Associazione pone come scopo statutario ed attività istituzionale la diffusione della cultura e la pratica di attività di aggregazione e di formazione.

a. L'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per raggiungere gli scopi istituzionali, agendo nel rispetto della normativa vigente e dello statuto.

b. L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini lavorando, principalmente, nei settori teatrale, cinematografico e musicale, con

l'allestimento di spettacoli e di rassegne teatrali e cinematografiche, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente; promuovendo la pratica teatrale, cinematografica e musicale con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento anche nell'ambito scolastico per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, ecc...) e con l'allestimento di un laboratorio musicale e per la visione e realizzazione di film; favorendo iniziative di ricerca e divulgazione della cultura teatrale, cinematografica e musicale anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, mostre e concerti.

c. L'Associazione si dedica inoltre ad attività sportive e di svago partecipando e organizzando gite, feste, incontri conviviali, per sviluppare la creatività, l'aggregazione sociale e la crescita individuale.

L'Associazione potrà iniziare ogni altra attività non espressamente citata purché in linea con gli scopi istituzionali o per il raggiungimento degli stessi.

d. L'Associazione può realizzare iniziative editoriali, in stampa, video, Internet, o altro, per la divulgazione delle proprie attività e per momenti di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificamente le attività promosse dal gruppo.

e. L'Associazione può avvalersi dell'aiuto di persone, enti o associazioni esterne per raggiungere gli scopi.

L'Associazione può far uso di qualunque tipo di attrezzature o stabili per il raggiungimento degli scopi istituzionali, per tale motivo parte degli utili

possono essere usati per l'acquisto di nuove apparecchiature o per la ristrutturazione o ammodernamento dei locali utilizzati.

f. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

g. L'Associazione si rende disponibile a collaborare in maniera organica con il Teatro Remondini, ad assumerne la "direzione culturale" se richiesto concordandone con l'ente proprietario i termini e i modi.

Articolo 4

L'associazione non ha scopo di lucro.

Essa si finanzia con:

- le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- proventi di gestione;
- ogni altro provento legalmente conseguito.

Articolo 5

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Titolo 2: i soci

Articolo 6

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle Assemblee.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi: quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione e/o agli associati.

Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Titolo 3: organi dell'associazione

Articolo 7

L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

All'assemblea possono partecipare con diritto di voto tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni della vita associativa e per le elezioni del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione e comunicato per scritto ai soci, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e verbalizzata dal segretario del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi: per le modifiche dello Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci; per lo scioglimento dell'Associazione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

Articolo 8

Sono compiti dell'Assemblea sovrana dei soci:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- deliberare sul bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;
- eleggere, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per 2 anni, designandone le singole funzioni (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Consiglieri);
- deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;

-deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

Le delibere assembleari, oltre che essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Articolo 9

a. Il Consiglio Direttivo è composto da:

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Tesoriere;

i Consiglieri.

il Legale rappresentante del Teatro Remondini e il Direttore tecnico amministrativo del teatro

b. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e restano in carica per 4 anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

c. Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere sono eletti a maggioranza semplice dai presenti all'assemblea elettiva. Le dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo devono essere accettate dai rimanenti componenti del Consiglio.

d. Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

e. il Legale rappresentante del Teatro Remondini e il Direttore tecnico amministrativo del teatro saranno presenti in forza dell'ART. 3.g per poter operare in convenzione con L'Ente Teatro Remondini.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Articolo 10

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 11

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornato il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non sia delegato un segretario appositamente nominato dal Presidente tra i soci;
- firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

Articolo 12

Compito del Tesoriere è quello di tenere aggiornata la contabilità e i Registri contabili dell'Associazione.

Titolo 4: Patrimonio dell'Associazione

Articolo 13

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- da contributi, erogazioni e lasciti diversi;

-da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 14

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

Titolo 5: Rendiconto economico-finanziario

Articolo 15

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Titolo 6: Scioglimento dell'Associazione

Articolo 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci: è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo 7: Disposizioni finali

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Rivisto e aggiornato nel mese di febbraio 2019